

22. Accordo di collaborazione scientifica alla ricerca tra l'Università degli Studi di Catania (Di3A) e l'Università di Reggio Calabria
(DELIBERA ISTRUITA DALL'UFF. AMMM. DI VIA VALDISAVOIA)

Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Luisa Biondi, relativa ad una proposta di Accordo di collaborazione scientifica da stipulare fra il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell'Università di Catania e il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il Direttore espone al Consiglio l'Accordo, che viene allegato al presente verbale, il quale prevede la collaborazione e la realizzazione di attività di ricerca congiunta, nel corso della quale si valuteranno gli effetti dell'inclusione di "pastazzo" di bergamotto, fresco o essiccato, nella dieta di suini autoctoni sulla qualità della carne e dei prodotti derivati.

Il Direttore comunica, inoltre, che l'Accordo non prevede erogazione di compensi, in quanto regola rapporti di reciproco interesse e collaborazione fra le parti. Sia l'Università di Messina che l'Università di Catania (Di3A) sosterranno gli oneri per il personale e l'utilizzo delle strutture proprie coinvolte. L'Accordo di collaborazione avrà una durata di diciotto mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

I Responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione sono per l'Università di Catania la Prof.ssa Luisa Biondi e per l'Università di Reggio Calabria il Dott. Manuel Scerra. Altro personale coinvolto sono per l'Università di Catania il Prof. Alessandro Priolo, il dott. Ruggero Menci (dottorando di ricerca), il dott. Antonio Natalello (dottorando di ricerca) e per l'Università di Reggio Calabria sono il Prof. Luigi Chies, il dott. Francesco Foti, la dott.ssa Rosa Rao (dottoranda di ricerca), la dott.ssa Catia Cillione (assegnista di ricerca).

Il Direttore invita l'assemblea ad esprimersi in merito.

Il Consiglio,

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca

TRA

L'Università degli Studi di Catania tramite il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), CF/Partita IVA 02772010878, con sede in Catania piazza Università n. 2, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco BASILE (di seguito denominato **UNICT**).

E

Il Dipartimento di Agraria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Cod. Fiscale 80006510806, località Feo di Vito snc 89122 (RC), rappresentata dal Direttore Prof. Giuseppe ZIMBALATTI (di seguito denominato **UNIRC**) e indicate anche come le **Parti**.

Art. 1

Oggetto della ricerca

Oggetto della presente collaborazione è la realizzazione di attività di ricerca congiunta tra le Parti, nel corso della quale si valuteranno gli effetti dell'inclusione di "pastazzo" di bergamotto, fresco o essiccato, nella dieta di suini autoctoni sulla qualità della carne e dei prodotti derivati.

Art. 2

Impegni delle Parti

Con il presente accordo UNIRC, nell'ambito della collaborazione scientifica, si impegna:

- a) ad organizzare lo studio di alimentazione presso un'azienda di suini;
- b) a far pervenire ad UNICT i campioni sperimentali per le determinazioni analitiche di competenza;
- c) ad effettuare, presso i laboratori di Zootecnica e Produzioni Animali del Dipartimento di Agraria, le analisi centesimali sui campioni di carne ed alimenti, la quantificazione degli acidi grassi su alimenti impiegati e sui campioni di carne ottenuti dallo studio di alimentazione

Con il presente accordo UNICT, nell'ambito della collaborazione scientifica, si impegna:

- a) ad effettuare, presso i laboratori del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), una serie di determinazioni analitiche tra cui si citano parametri colorimetrici, la determinazione della capacità antiossidante e della resistenza a processi ossidativi sui campioni di carne ottenuti dallo studio di alimentazione condotto dal Dipartimento di Agraria di UNIRC.

Art. 3

Responsabili scientifici

I **Responsabili scientifici** dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per UNICT la Prof.ssa Luisa BIONDI.
- per UNIRC il Dott. Manuel SCERRA.

Altro personale coinvolto:

- per **UNICT**: il Prof. Alessandro PRIOLO, il Dott. Ruggero MENCI (Dottorando di Ricerca), il Dott. Antonio NATALELLO (Dottorando di Ricerca)
- Per **UNIRC**: il Prof. Luigi CHIES, il Dott. Francesco FOTI, la Dott.ssa Rosa RAO (Dottoranda di ricerca), la Dott.ssa Catia CILIONE (Assegnista di ricerca).

Tutto il personale coinvolto nel presente accordo di collaborazione si rende disponibile a trasferire per ogni eventuale attività connessa alla collaborazione.

Art. 4

Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà a fornire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per il proprio personale impegnato nelle attività previste nell'ambito del presente Accordo.

Art. 5

Durata

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla sottoscrizione. Alla scadenza dell'accordo UNICT e UNIRC redigeranno una relazione valutativa sui risultati raggiunti, nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 6

Oneri ed attività

Il presente accordo non prevede erogazione di compensi, in quanto regola rapporti non di tipo professionale o contrattuale, ma di reciproco interesse e collaborazione fra le parti. Sia UNICT che UNIRC sosterranno gli eventuali oneri per il personale e l'utilizzo delle strutture proprie coinvolte.

Art. 7

Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente accordo e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle attività di ricerca oggetto della presente collaborazione saranno in contitolarità tra le Parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) per UNICT e del 50% (cinquanta per cento) per il UNIRC.

Art. 8

Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto dell'accordo, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Art. 9

Trattamento dei dati personali e vincoli di riservatezza

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 10

Trattamento dei dati sensibili

Le Parti si impegnano a indicare, di volta in volta, la dicitura "riservato", sulle informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 11 Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unict.it/content/atti-general> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 12

Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Lì,

Per l'Università degli Studi di Catania - Di3A
Il Rettore
Prof. Francesco BASILE

Per il Dipartimento di AGRARIA - Università degli Studi di Reggio Calabria
Il Direttore
Prof. Giuseppe ZIMBALATTI
